

per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 ottobre 2019, n. 494, recante «Ulteriore modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura”»;

Visto il decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 21 aprile 2023, n. 383 recante «Bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 10 novembre 2023, n. 362, recante «Nomina della giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2026»;

Visto il verbale del 14 marzo 2024 con il quale la giuria, a conclusione dei lavori, ha individuato, all’unanimità, la candidatura «di L’Aquila da raccomandare al Ministro della cultura per essere insignita del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2026 con la seguente motivazione: Il *dossier* propone un modello di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale. Mira al recupero dell’identità, puntando sulla cultura intesa come volano per la crescita e come elemento fondante di una comunità. Il progetto coinvolge un numero rilevante di realtà, creando un forte collante con i territori circostanti. Il *budget* previsto è coerente con gli obiettivi. La strategia di spesa indicata è destinata ad avere un importante effetto moltiplicatore. Il palinsesto degli eventi e delle iniziative si sviluppa per l’intero anno e copre tutto il panorama dell’espressione artistica e culturale: cinema, teatro, musica, arti visive. Apprezzata l’attenzione ai gio-

vani che non saranno solo fruitori ma attori. Il progetto adempie agli indicatori del bando, con una buona integrazione tra pubblico e privato. Molto apprezzata la centralità e il coinvolgimento del sistema museale, bibliotecario e universitario. Il giudizio è eccellente. Pertanto, la giuria, all’unanimità, raccomanda L’Aquila come Capitale italiana della cultura 2026»;

Vista la nota prot. n. 7341 del 15 marzo 2024, con la quale il Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro della cultura, ha formalizzato la proposta della designazione del Comune dell’Aquila quale «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2026, sulla base del giudizio espresso dalla menzionata giuria, nominata con decreto ministeriale 10 novembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di conferire il titolo di «Capitale italiana della cultura» alla Città di L’Aquila per l’anno 2026;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2026 è conferito alla Città di L’Aquila.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
TAJANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1110

24A02193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2024.

Fondo opere indifferibili. Procedura ordinaria, secondo semestre. Assegnazione definitiva nonché revoche degli interventi per i quali non è stato riscontrato il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2023.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati

necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and resilience facility*» (di seguito il regolamento RRF);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l’art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation* EU, che il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, n. 76, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) del 2019/2088;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ed in particolare l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» con una dotazione iniziale di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, rifinanziato dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto del 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 369;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria;

Tenuto conto dell'art. 1, comma 375, lettera b-bis), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;

Visto l'art. 1, comma 375, lettera d-bis), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui viene disciplinata, limitatamente al secondo semestre, la procedura di «riallineamento» degli interventi che hanno avuto accesso al Fondo ma con riferimento ai quali non risulta perfezionata l'assegnazione delle risorse relativamente all'anno 2022 e al primo semestre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate la verifica delle istanze e la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo per l'anno 2023 agli interventi rientranti nella procedura di cui ai commi 369;

Visto in particolare l'art. 9, comma 5, del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il quale stabilisce che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra l'avvenuto avvio delle procedure di affidamento e la contestuale associazione ad un CIG perfezionato, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili;

Visto il decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio», ed in particolare l'art. 7, concernente «Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

Tenuto conto del comma 3, art. 7, del menzionato decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023, che disciplina le modalità di accesso al Fondo con riferimento agli interventi per i quali sia stata avviata la procedura di accesso ma che non siano risultati beneficiari in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali;

Visto il decreto RGS n. 195 del 6 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2023, n. 255, il quale ha sostituito il decreto RGS n. 187 dell'11 agosto 2023, ed in particolare l'allegato 1, contenente l'elenco degli interventi per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo, per complessivi euro 1.445.590.758,42, l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi oggetto della procedura di «riallineamento», in modalità semplificata ed ordinaria, per i quali si è proceduto all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per complessivi euro 112.427.351,76 e l'allegato 3, contenente gli interventi di cui all'art. 1, comma 375, lettera e), della legge n. 197/2022, per complessivi euro 82.789.118,40;

Visto, inoltre, il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 220 del 5 dicembre 2023 con il quale, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 131/2023, è stato approvato, tra gli altri, l'allegato 2, contenente l'elenco degli interventi per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo per complessivi euro 9.204.202,22;

Viste le note con le quali le amministrazioni statali istanti hanno trasmesso l'esito delle verifiche riguardanti i CIG lavori «attivi» riscontrati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare, relativamente agli interventi in ambito PNRR, le note prot. n. 139 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, prot. n. 9638 del 15 marzo 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 342.U del 14 marzo 2024 del Mini-



stero della giustizia, prot. n. 29180 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'interno, prot. n. 46587 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, prot. n. 50685 del 15 marzo 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prot. n. 919 del 15 marzo 2024 e prot. n. 1794 del 18 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 14283 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, prot. n. 824 del 14 marzo 2024 del Ministero della salute, nota del 14 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport; per gli interventi ricompresi in «Altri ambiti» le note prot. n. 9161-P del 12 marzo 2024 del Ministero della cultura, prot. n. 364 del 18 marzo 2024 del Ministero della giustizia, prot. n. 8152 e 7962 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 6081 del 14 marzo 2024 del Ministero della salute, prot. n. 10264 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario straordinario sisma, prot. n. 4441 del 21 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, prot. n. 1737 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prot. n. 7305 del 20 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative; relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 375, lettera e), della legge n. 197/2022 le note prot. n. 5191 del 15 marzo 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e il sud-politiche di coesione nazionali, prot. n. 124446 del 14 marzo 2024 del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, prot. n. 1751 del 18 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, prot. n. 4126 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n. 4438 del 21 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, prot. n. 12707 del 22 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche le politiche abitative e urbane;

Viste le note prot. n. 11346 del 15 marzo 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prot. n. 7331 del 28 marzo 2024 del Ministero della salute, con le quali, in relazione alle domande di accesso al Fondo presentate per complessivi otto interventi i menzionati Ministeri hanno segnalato un mero errore materiale all'atto dell'inserimento sul sistema REGIS, chiedendo la conferma degli importi di cui i suddetti interventi risultano beneficiari nell'ambito della procedura di riallineamento di cui all'art. 1, comma 375, lettera d-bis della legge n. 197/2022;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, per le procedure di affidamento del secondo semestre per le quali risulta riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori ma che, sulla base corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla

pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 31 marzo 2024;

Considerata la necessità di individuare gli interventi già ricompresi negli allegati 1 e 3 del decreto RGS n. 195/2023 nonché nell'allegato 2 del decreto RGS n. 220/2023, per i quali non risulta riscontrato l'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge, e, conseguentemente, le relative risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli allegati e assegnazione delle risorse

1. In attuazione dell'art. 1, comma 369, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'art. 7, comma 3, decreto-legge n. 131/2023, sono approvati:

a) l'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 3 al decreto RGS n. 195/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge e per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 836.774.908,76 di cui euro 522.678.820,64 per interventi a valere sul PNRR ed euro 314.096.088,12 per interventi relativi ad altri ambiti;

b) l'allegato 2, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi già ricompresi nell'allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023, implementato di complessivi otto interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della salute, per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 9.542.113,68. Il totale dell'allegato 2 è pertanto di complessivi euro 121.969.465,44 di cui euro 38.237.994,31 per interventi a valere sul PNRR ed euro 83.731.471,13 per interventi relativi ad altri ambiti. Tale allegato è da intendersi totalmente sostitutivo dell'allegato 2 al decreto RGS n. 195/2023;

c) l'allegato 3, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nell'allegato 2, decreto RGS n. 220/2023, per i quali è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento nel periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, e per i quali si procede all'assegnazione definitiva delle risorse per complessivi euro 8.570.252,29 di cui euro 4.562.778,58 per interventi a valere sul PNRR ed euro 4.007.473,71 per interventi relativi ad altri ambiti;

d) l'allegato 4, costituente parte integrante del presente decreto, contenente l'elenco degli interventi, ricompresi nei menzionati decreti RGS n. 195/2023 e 220/2023, per i quali non è stato riscontrato il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge, con conseguente indicazione delle relative risorse finanziarie che, per l'effetto, si rendono libere per complessivi euro 682.596.847,83, di cui euro 402.071.646,95 per interventi a valere sul PNRR e per euro 280.525.200,88 relativamente ad altri ambiti;



L'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazioni statali istanti.

Art. 3.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto la Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse della richiamata validazione (assegnazione definitiva - allegati da 1 a 3). Gli enti locali, entro i successivi dieci giorni, sono tenuti ad aggiornare tempestivamente il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2024

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

24A02133

DECRETO 16 aprile 2024.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano, relativi al canone di locazione e alle spese accessorie connessi alla fruizione dei servizi abitativi pubblici.

IL VICE MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-bis, dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione»;

Vista la legge della Regione Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, che ha trasformato gli *ex* Istituti autonomi case popolari – IACP in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER ed ha qualificato le stesse come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Viste le richieste dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano (CH), n. 349 e n. 350 del 10 gennaio 2024, di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari insolventi, relativamente al canone di locazione e alle spese accessorie;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 61597 del 27 marzo 2024;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato, altresì, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2498 del 24 marzo 2021, ha riconosciuto una sostanziale continuità tra gli IACP e le attuali aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica, affermando che «l'assoggettamento alle regole di diritto comune dell'attività di tali enti pubblici – peraltro coerente alla qualificazione quali enti pubblici economici – non muta la loro natura di «soggetti pubblici», in quanto tributari di compiti di rilevanza e interesse pubblico e di funzioni di benessere economico-sociale nonché assoggettati alla vigilanza regionale»;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Lanciano nella considerazione che il recupero dei crediti è funzionale all'attività istituzionale dell'Azienda consistente nel soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici che comporta anche la manutenzione degli alloggi, affinché possano essere idonei all'utilizzazione da parte degli aventi diritto;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

